



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 44 Reg. Gen. Ord.

DEL 30 MAR. 2018

e n° 03 Urb.ca

**DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER
ESECUZIONE OPERE ABUSIVE**

(Art. 10 e 4 L. 28.02.85 n. 47 così come sostituito dall'art. 37 e 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380)

PROPRIETARI RESPONSABILE DELL'ABUSO

- Sigg. **CARANI Alfio** nato a Catania il 24/08/1945, C.F. CRN LFA 45M24 C351T e **AVOLA Angela** nata ad Enna il 05/10/1956, C.F. VLA NGL 56R45 C342T entrambi residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via G. Galilei n°3.

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via G. Galilei n°3, già via Catira n°11

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) prot. gen. n°1580 del 16/01/2018, relativa all'immobile sito in Via Galileo Galilei n°3, censito al N.C.E.U. al foglio 7 part.lla 1072, di cui alla Concessione Edilizia in Sanatoria N. 22/2016 del 16/03/2016, con la quale viene segnalata l'agibilità, di parte dell'immobile oggetto della richiamata Concessione Edilizia in Sanatoria;

Viste Sentenze del Tribunale di Catania Sezione distaccata di Mascalucia, N.255 del 08/05/2013 e successiva Sentenza n. 1229 del 21.04.2015 della Corte di Appello di Catania Terza Sezione Penale, con le quali veniva ordinata, ai sensi dell'art.31 co.9, D.P.R. 380/01, la " omissis **demolizione delle opere sottoposte a sequestro omissis** ";

Visto l'accertamento di verifica relativo all'immobile sito in questa via G. Galilei n°3, riportato in catasto al foglio 7 particella 1072 in ditta ai sig.ri Carani Alfio, Avola Angela e Carani Pierpaolo, prot. n°397/UT del 21/03/2018, dal quale si rileva che il corpo "B", riguardante l'unità immobiliare destinata ad attività artigianale è composto da due distinti locali, il primo prospiciente su via G. Galilei, adibito ad attività di vendita, nel quale si riscontrano differenze rispetto ai grafici di progetto allegati alla Concessione Edilizia in Sanatoria n°22/2016, consistenti nella realizzazione di diversa distribuzione della tramezzatura dei locali destinati a servizio igienico. Inoltre è stata rilevata una nuova apertura esterna in un locale destinato a deposito non prevista nei richiamati grafici allegati alla richiamata Concessione Edilizia in Sanatoria n°22/2016.

L'altro locale prospiciente il cortile interno è composto da un ambiente destinato a laboratorio artigianale con annesso ripostiglio, ed in atto si trova allo stato rustico, oggi unità immobiliare frazionata rispetto all'intero corpo "B".

Detto frazionamento di unità immobiliare pare riconducibile ad un periodo successivo all'anno 2007, stante che con provvedimento di agibilità provvisoria prot. n°06/2007, prot. gen. n°27400 del 29/10/2007, veniva rilasciata autorizzazione per un locale, quale corpo "B" .

Vista l'autorizzazione di agibilità provvisoria n°06/2007, prot. gen. n°27400 del 29/10/2007, con la quale si autorizzava, ai sensi dell'art.15 della L.R. n°19/94, l'agibilità provvisoria del laboratorio artigianale denominato copro "B" composto da un locale di vendita con deposito, anti e w.c., locale artigianale con deposito;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 37 del D.P.R. n°380/01 c. 1, ovvero la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore ad €. 516,00;

Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Accertata la propria competenza a provvedere ai sensi del c. 1, stesso art. 27, D.P.R. 380/2001;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;
per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

INGIUNGE

Ai Sigg. **CARANI Alfio e AVOLA Angela**, per come sopra meglio generalizzati, quali proprietari responsabile dell'abuso, a titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento della somma di € **516,00** (Euro cinquecentosedici/00), quale misura imposta dall'art.10 della L. n. 47/85, così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/01 n°380, da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale, incaricato, per gli effetti della presente e, al SUAP.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, li


30 MAR. 2018

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)





Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
